

# **Sentenza del 20 aprile 2021 – Giudice: Dott. Lorenzo Lentini**

Nell'ambito dei servizi c.d. "esecutivi" non sussiste l'onere di informativa successiva (c.d. *on going*) nei confronti del cliente, trattandosi di adempimento intrinsecamente incompatibile con la natura istantanea di detti servizi, predicabile invece esclusivamente nell'ambito dei servizi di gestione e di consulenza continuativa. Pertanto, le informazioni iniziali fornite dall'intermediario esauriscono gli obblighi informativi a proprio carico

Sulla base della disciplina applicabile ai servizi di investimento, va affermato che l'intermediario, una volta informato il cliente dei motivi dell'inadeguatezza, non può astenersi dall'esecuzione dell'operazione, poiché ciò costituirebbe un inadempimento. In particolare, i servizi di negoziazione, collocamento e ricezione e trasmissione di ordini, vale a dire i servizi c.d. "esecutivi", ricadono nel regime di "appropriatezza", in base al quale l'intermediario è tenuto a verificare solamente la coerenza dell'operazione con le conoscenze e l'esperienza maturata in materia finanziaria dal cliente.

Nella fattispecie, nota come "*execution only*", disciplinata dall'art. 43 Regolamento Consob n. 16190/2007, applicabile *ratione temporis*, poi sostituito dal regolamento n. 20307/2018, gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza che sia per essi necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II del regolamento medesimo, qualora l'investimento abbia a oggetto strumenti finanziari "non complessi" e il servizio sia prestato su iniziativa del cliente (occorre altresì che il

cliente o potenziale cliente sia chiaramente informato che, nel prestare tali servizi, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza, e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni, e che l'intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse).

*Principi espressi all'esito del giudizio promosso dai clienti di un istituto di credito i quali lamentavano di avere subito un danno per avere effettuato investimenti ad alto rischio senza essere stati adeguatamente informati.*

[Sent. 20.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)